

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 525-ter

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZ-  
ZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI,  
ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO**

---

Concessione di amnistia

*(Già articoli 1 e 3 della proposta di legge n. 525, stralciati, con  
deliberazione dell'Assemblea, il 18 luglio 2006)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

ART. 1.

*(Amnistia).*

1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. L'amnistia non si applica ai reati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 2.

.....  
.....  
.....  
.....

ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

